



CITTÀ DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO

AREA TECNICA
UFFICIO URBANISTICA E TERRITORIO
SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Via Andrea Bafle, 73
Tel. 0861 719 342 – Fax 0861 719350

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
DI POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 20KWp.

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 30 DEL 05.08.2011

Art. 1 - Definizioni

Nell'ambito del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:

- *Impianto solare fotovoltaico*: impianto per la produzione diretta di energia elettrica mediante la conversione della energia irradiata dal disco solare comprensivo di moduli fotovoltaici, gruppo di conversione (inverter), cavi di collegamento, quadri elettrici, cabine di trasformazione, piste di accesso e servizio, ed, in generale, tutti i componenti e le infrastrutture necessarie ad una installazione a regola d'arte, alla corretta manutenzione ed immissione nel punto di connessione, di competenza del gestore, dell'energia prodotta nella rete elettrica (grid-connected) o nel punto di connessione e smistamento alle singole utenze elettriche da essi alimentate (stand-alone), ivi comprese le strutture di vettoriamento della stessa;
- *Impianto "grid connected"*: impianto connesso alla rete di distribuzione elettrica;
- *Impianto "stand alone"*: impianto isolato non connesso alla rete di distribuzione elettrica;
- *Potenza nominale o di picco*: massima potenza erogabile dal generatore fotovoltaico in condizioni di funzionamento standard (STC: irraggiamento 1kW/m al quadrato e temperatura di 25°C);
- *Energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico*: l'energia misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche isolate *elo* del soggetto responsabile *elo* immessa nella rete elettrica;
- *Opere accessorie o connesse*: locali termici, cabine inverter, trasformazione e consegna energia ed annessi, cavidotti ed elettrodotti di collegamento, strade di servizio, opere di recinzione ed impianti di sorveglianza.

Art. 2 - Finalità ed oggetto delle linee guida

1. Il presente regolamento, nell'ambito delle vigenti normative nazionali e regionali che regolano la materia, intende offrire un riferimento locale per la realizzazione e la gestione di impianti fotovoltaici, nonché per le opere connesse ed infrastrutture indispensabili per la costruzione e l'esercizio, su *terreni* insiti nel territorio del Comune di Alba Adriatica.

Art. 3 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le installazioni, sul territorio comunale, di impianti fotovoltaici la cui potenza di picco è superiore a 20KWp;
2. Sono esclusi dalle disposizioni in questione gli impianti solari fotovoltaici la cui installazione è prevista su elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione, a prescindere dalla potenza nominale.

Art. 4 - Criteri territoriali di localizzazione degli impianti

1. Gli impianti fotovoltaici **non** possono essere installati nelle zone classificate "Non Idonee" nelle "Linee Guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo" di cui alla **DGR n. 244 del 22/03/2010**.
2. Gli impianti industriali per la produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici sono da accertarsi catastalmente ai sensi della Risoluzione dell' Agenzia del Territorio n.3T del 06/11/2008 nella categoria D/1-Opifici. Nella determinazione della rendita catastale ai fini dell'Imposta Comunale

degli Immobili (ICI) devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici.

Art. 5 - Misure di salvaguardia e mitigazione a tutela del paesaggio rurale

1. Considerate le caratteristiche del territorio e la necessità di tutelare il relativo paesaggio, nonché fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di incidenza ambientale, la realizzazione di impianti di *qualsiasi* potenza nominale si intende subordinata alle seguenti misure di salvaguardia e mitigazione.
2. Il progetto di ogni impianto solare fotovoltaico deve prevedere soluzioni architettoniche a minimo impatto visivo e, per quanto possibile, nel miglior compromesso irraggiamento/impatto ambientale; il progetto deve, inoltre, prevedere l'armonizzazione dell'impianto con l'ambiente circostante e con le caratteristiche del territorio su cui va ad insistere, ad esempio mediante efficaci barriere arboree o arbustive, tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche e della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico, nonché della vicinanza ad edifici di interesse documentario o artistico.
3. Occorre utilizzare elementi impiantistici di modesta altezza compatibilmente con le tecnologie disponibili.
4. Per l'installazione degli impianti di che trattasi occorre far riferimento ai criteri di buona progettazione stabiliti dalla Regione Abruzzo nelle "Linee Guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo" di cui alla **D.G.R. n. 244 del 22/03/2010**.
5. La potenza massima realizzabile nell'intero territorio comunale è quella che deriva dall'applicazione delle distanze tra impianti di cui alla predetta **D.G.R. n. 244 del 22/03/2010**.

Art. 6 - Misure di salvaguardia a tutela delle tradizioni agroalimentari, della bio-diversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale

1. Nell'ambito dei criteri localizzativi si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della bio-diversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla Legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.
2. L'Amministrazione Comunale può richiedere all'Operatore/Investitore di proporre ed attuare misure dettagliate atte a mitigare o evitare i rischi sopra definiti.

Art. 7 - Garanzie

1. Prima dell'inizio dei lavori, la ditta proponente l'installazione dell'impianto dovrà, ai sensi dell'art. 5 della **D.G.R. n. 244 del 22/03/2010**, fornire idonee garanzie per la dismissione dell'impianto.
2. Nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, o anche collegate, controllate o controllanti, l'atto di cessione non avrà effetto se non previa assunzione da parte della nuova impresa subentrante degli stessi oneri e doveri assunti dal soggetto proponente originario.

Art. 8 - Dismissione degli impianti

1. In forza del presente Regolamento Comunale tutti gli impianti solari fotovoltaici, comprese le opere accessorie e connesse, devono essere smantellati e smaltiti dal proprietario, con contestuale rimessa in pristino del sito, degli eventuali corpi e/o manufatti accessori, previa comunicazione al Comune; gli impianti attivati devono essere smantellati e smaltiti da una società di smaltimento, entro un anno dal

termine del periodo di produzione di energia; quelli non attivati, ovvero che non hanno erogato energia elettrica, per cause non dipendenti da terzi o per dimostrata forza maggiore, devono essere smantellati entro un anno dall'ultimazione dei lavori.

2. Risulta a carico del proprietario o avente diritto, l'onere di provvedere alla dismissione, smaltimento e/o recupero dell'impianto (compreso accessori e pertinenze), qualora lo stesso termini la propria funzione di generatore fotovoltaico.

3. Dovrà essere altresì comunicata al Comune la fine dei lavori di smontaggio, smaltimento e/o recupero, allegando alla comunicazione una relazione fotografica inerente al ripristino dello status *quo ante*.

4. La omissione di una qualsiasi delle fasi di smontaggio, smaltimento (dismissione, smantellamento, smaltimento e/o recupero) dell'impianto non attivato (di cui al comma 1) ovvero attivato ma che abbia terminato la propria funzione di generatore fotovoltaico (di cui comma 2) e delle sue pertinenze e accessori da parte del proprietario o avente diritto entro un anno dalla data di scadenza della mancata attivazione ovvero dal termine della funzione di generatore fotovoltaico, comporterà, da parte del Comune, l'attivazione delle garanzie di cui al precedente articolo 7 e l'intervento d'imperio dello stesso per lo smontaggio.

5. Restano impregiudicate eventuali azioni legali correlate alla suddetta inerzia.

Art. 9 - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di mitigazione

1. Il proprietario dell'impianto è tenuto a realizzare le opere di mitigazione dell'impatto ambientale di cui al precedente articolo 5 e, per tutta la durata della vita attiva dell'impianto, a provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 10 - Servizio Comunale competente

1. Il Servizio Comunale competente per i Procedimenti Amministrativi inerenti agli impianti disciplinati dal presente regolamento è quello dell'Area Tecnica - Settore Urbanistico, Pianificazione e Sviluppo del Territorio.

Art. 11 - Polizze Fideiussorie

1. La documentazione da presentare prima dell'inizio lavori:

- polizze fideiussorie richieste per l'attuazione delle iniziative relative al presente Regolamento Comunale, in particolare il Proprietario (o gli aventi diritto) dovrà presentare le seguenti fideiussioni bancarie o assicurative:
 - a garanzia delle opere di armonizzazione dell'impianto con l'ambiente circostante di cui all'articolo 5 del presente regolamento, di importo pari a quello del computo metrico estimativo dell'intervento;
 - a garanzia del pagamento della royalty secondo quanto previsto dal successivo articolo 12 del presente regolamento;
- Le polizze devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario.
- L'importo delle polizze dovrà essere aggiornato alla scadenza di ogni biennio del 100% dell'indice ISTAT.

Art. 12 - Obblighi

1. Per la realizzazione degli impianti la ditta dovrà sottoscrivere, prima dell'avvio del procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione atto di impegno sottoscritto dal legale rappresentante della stessa che prevederà:

➤ **ROYALTY** - A partire dalla attivazione dell'impianto fotovoltaico, la Società è obbligata a versare annualmente al Comune a titolo di corrispettivo economico, la royalty nella percentuale pari a:

- a) al 3% dal 1° al 10° anno;
- b) al 2% dall'11° al 20° anno;
- c) all'1% oltre il 21° anno;

calcolata sull'importo delle fatture (al netto dell'I.V.A.) emesse per la vendita della energia elettrica prodotta. Dette somme dovranno essere corrisposte con cadenza annuale, mediante bonifico bancario presso la Tesoreria del Comune, accompagnato dalla documentazione di riferimento da far pervenire al Comune mediante fax e/o raccomandata con avviso di ricevimento.

➤ **IMPIANTO** - In alternativa alla royalty la Società può proporre al Comune di realizzare a sua cura e spese un impianto di produzione da fonti energetiche rinnovabili (*impianto fotovoltaico, eolico, geotermico, ecc.*) ovvero un intervento che incida sulla diminuzione dei consumi energetici di edifici pubblici comunali (*sostituzione delle caldaie o della rete di distribuzione del calore con sistemi a più alta efficienza, montaggio di sistemi di regolazione della temperatura, installazione di sistemi solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, ecc.*) ovvero un qualsiasi intervento di interesse pubblico sul territorio comunale. L'impianto o l'intervento proposto deve permettere all'Amministrazione Comunale di ottenere benefici economici minimi equivalenti a quelli della riscossione della royalty per un periodo temporale minimo di anni 25.

Art. 13 - Segnaletica

1. A complemento dell'intervento di realizzazione dell'impianto e contestualmente alla sua attivazione, la ditta dovrà installare a propria cura e spese segnaletica verticale sulle strade di maggiore importanza che indichi la presenza dell'impianto stesso. Il numero ed il posizionamento dei cartelli dovrà essere preventivamente approvato dall' Amministrazione Comunale.

Per detta segnaletica la ditta prima del parere produrrà dichiarazione d'impegno ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 14 - Cartello di cantiere

1. Trattandosi di opere di trasformazione urbanistico edilizia la ditta autorizzata all'installazione ha l'obbligo, ai sensi del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, di esporre, sui fronti dell'appezzamento prospettanti sulla pubblica o sulle pubbliche vie, il cartello cantiere.

Art. 15 - Sanzioni

1. Al mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento si applica la sanzione

amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'articolo 1-quater, comma 5, Legge n. 116 del 2003, maggiorata dell'importo di € 20,00 per ogni KW di potenza dell'impianto.

Art. 16 - Norma transitoria

1. Le norme del presente regolamento disciplinano anche i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed all'esercizio degli impianti in argomento, in corso alla data di approvazione del presente atto.
2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono, altresì, abrogate tutte le disposizioni comunali in precedenza emanate in materia e con lo stesso in contrasto.